

PREMESSA

**Il “reato” è una azione od omissione umana,
esplicitamente vietata dalla legge penale
e sanzionata con una pena
dalla Autorità Giudiziaria.**

per cui un fatto per essere reato ed essere punibile deve essere astrattamente descritto in una legge penale, quindi avrà due “numeri”:

- **il numero della legge e dell’articolo**
- **il numero di mesi o di danari costituenti la pena (minma e massima)**

Reati contenuti nel bullismo e nel cyberbullismo

PREMESSA

**Bullismo e cyberbullismo
non sono previsti da nessuna norma penale.
Coma mai ?**

Reati contenuti nel bullismo e nel cyberbullismo

PREMESSA

**Perchè si tratta di fatti
che comprendono
una serie di reati !**

quindi non serve una apposita fattispecie di reato.

Reati contenuti nel bullismo e nel cyberbullismo

- Molestie 660 C.P.
- Stalking 612 C.P.
- Percosse 581 C.P.
- Lesioni 582 C.P.
- Minacce 612 C.P.
- Violenza privata 610 C.P.
- Violenza sessuale 609 bis C.P.
- Estorsione 629 C.P.
- Discriminazione razziale D.Lgs. 231/2001

- **Molestie 660 C.P.**

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

- **Stalking 612 bis C.P. (atti persecutori)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato(2), è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. (*prosegue*)

- **Percosse 581 C.P.**

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

- Lesioni 582 C.P.

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(prosegue)

- **Minaccia 612 C.P.**

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.

- **Violenza privata 610 C.P.**

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

- **Violenza sessuale 609 bis C.P.**

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

(prosegue)

- **Estorsione 629 C.P.**

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

(prosegue)

- **Discriminazione razziale 604 bis C.P.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. (prosegue)